



Comune di Pompiano

piazza S. Andrea, 32
25030 POMPIANO (BS)
Tel.: 0309462011 – Fax: 0309460940
www.comune.pompiano.brescia.it

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 15.06.2010

Titolo I Disposizioni generali

| | |
|---|--------|
| Art. 1 - Ambito di applicazione | pag. 3 |
| Art. 2 - Componenti del Servizio di Protezione Civile | “ 3 |
| Art. 3 - Finalità del Servizio di protezione civile | “ 3 |

Titolo II Componenti del Servizio

| | |
|---|-----|
| Art. 4 - Il Sindaco, autorità comunale di protezione civile | “ 4 |
| Art. 5 - L'Unità di Crisi Locale (Ucl) | “ 4 |
| Art. 6 - La Sala Operativa | “ 5 |
| Art. 7 - Il Servizio comunale di protezione civile | “ 5 |
| Art. 8 - Il Responsabile Operativo Comunale (Roc) | “ 7 |
| Art. 9 - La struttura comunale | “ 7 |
| Art. 10 - Il gruppo Comunale di Protezione Civile | “ 7 |
| Art. 11 - Organi del Gruppo Comunale: Coordinatore e Vicecoordinatore | “ 8 |
| Art. 12 - Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale | “ 9 |

Titolo III Attività sussidiarie ed urgenti

| | |
|--|------|
| Art. 13 - Organizzazioni di Volontariato | “ 9 |
| Art. 14 - Convenzioni di somma urgenza | “ 10 |

Titolo IV Il Piano Comunale di Protezione Civile

| | |
|--|------|
| Art. 15 - Il Piano Comunale di Protezione Civile | “ 10 |
|--|------|

Titolo V Norme transitorie e finali

| | |
|---------------------------|------|
| Art. 16 - Norma di rinvio | “ 10 |
|---------------------------|------|

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio comunale di protezione civile e della corrispondente struttura, in conformità alle direttive ed ai principi stabiliti dallo Stato e dalla Regione.

Articolo 2

Componenti del servizio comunale di protezione civile

1. Il Servizio comunale di protezione civile è composto da:
 - a) il Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile o l'Assessore delegato;
 - b) l'Unità di Crisi Locale (Ucl) con la Sala Operativa;
 - c) l'Ufficio comunale di protezione civile con il Roc (Responsabile Operativo Comunale);
 - d) il Gruppo Comunale di Protezione Civile;
 - e) l'intera struttura organizzativa comunale per quanto di competenza.
2. L'Ufficio comunale di protezione civile costituisce struttura di coordinamento nell'articolazione dei servizi e delle aree dell'Ente; dell'Ufficio comunale di protezione civile fa parte, a pieno titolo, il Gruppo Comunale.
3. Il Sindaco, l'Unità di Crisi Locale e l'Ufficio comunale di protezione civile nella sua veste di struttura di coordinamento si avvalgono, per l'esercizio dei compiti d'istituto, di tutte le articolazioni organizzative comunali in qualità di funzioni di supporto, nonché degli enti e delle aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di strutture esterne di supporto, secondo le previsioni e le modalità contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile e secondo le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Articolo 3

Finalità del servizio di protezione civile

1. L'attività del Servizio comunale di protezione civile, attraverso il proprio Ufficio, è finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti pubblici e privati dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o antropiche, da catastrofi o da altri eventi che determinino situazioni di pericolo.
2. Il Servizio comunale di protezione civile si organizza, attraverso il proprio Ufficio, per pianificare i rischi, fronteggiare le emergenze o attuare idonee attività operative derivanti:
 - da eventi gestibili in via ordinaria a livello comunale compatibilmente con le risorse disponibili;
 - da eventi circoscritti agli enti territoriali confinanti in forza di progetti, convenzioni, programmi o accordi comunque denominati fra le Amministrazioni pubbliche interessate, fatto salvo quando disposto dalla normativa sull'informativa ed il coordinamento di cui al comma seguente;
 - da eventi che, per intensità o estensione, ovvero per esigenza di mezzi o poteri straordinari, comportano l'intervento coordinato della Provincia, della Regione o dello Stato.

3. Costituiscono, altresì, attività finalizzate alla protezione civile:
 - la pulizia spondale o l'azione sul territorio in genere per preservarlo da danni indotti da eventi ambientali o da azioni antropiche distruttive;
 - le funzioni ausiliarie in supporto ad altre Forze pubbliche, richieste e disposte per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità o la salute pubblica o per la salvaguardia dei beni;
 - l'attività di previsione e prevenzione volta, fra l'altro, alla verifica ed all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;
 - l'attività di formazione permanente, al fine di incrementare il patrimonio conoscitivo e le competenze;
 - la diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso le esercitazioni, le simulazioni di interventi di emergenza, l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali;
 - la partecipazione a manifestazioni pubbliche, in supporto alla Polizia Locale, per motivi di ordine pubblico e/o di sicurezza.

TITOLO II COMPONENTI DEL SERVIZIO

Articolo 4

Il Sindaco, autorità comunale di protezione civile

1. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Egli sovrintende tutte le attività di protezione civile del Comune, presiede l'Unità di Crisi Locale ed adotta gli atti previsti dalla legge.
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate all'Assessore alla Protezione Civile, ove nominato; in caso di assenza del Sindaco, l'Assessore alla Protezione Civile esercita dette funzioni anche in assenza di specifica delega.
3. Al verificarsi dell'emergenza il Sindaco, o in sua vece, ove nominato, l'Assessore delegato:
 - assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
 - provvede agli interventi necessari, attraverso il Servizio comunale di protezione civile quale struttura di coordinamento delle funzioni dell'Ente, dandone immediata comunicazione al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia ed al Prefetto;
 - qualora la calamità o l'evento non possano essere fronteggiati con le risorse, i materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco o il suo delegato chiede l'intervento di altre forze o strutture al Prefetto, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 5

L'Unità di Crisi Locale (Ucl)

1. L'Unità di Crisi Locale (Ucl) è l'organo direttivo di comando e controllo e costituisce lo strumento strategico ed operativo di cui si avvale il Sindaco per gestire l'emergenza sul territorio di competenza. Essa si articola in una parte politico-strategica per la pianificazione della gestione dell'emergenza ed in una parte operativa per la gestione tecnica degli interventi.
2. L'Unità di Crisi Locale è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato, preferibilmente almeno una volta all'anno, in via ordinaria per verificare lo stato di aggiornamento del Piano

Comunale e delle procedure ed in via straordinaria ogni qualvolta ritenuto opportuno per fronteggiare l'emergenza.

3. L'Unità di Crisi Locale è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato ed è composta dalle seguenti figure o dai loro delegati:
 - il Sindaco;
 - l'Assessore delegato, ove nominato;
 - il Comandante, ove presente, o l'agente di Polizia Locale;
 - i Responsabili dei servizi del Comune;
 - il Comandante della Stazione dei Carabinieri
 - il Responsabile operativo comunale (Roc);
 - il Coordinatore del locale Gruppo Comunale di Protezione Civile.
4. Ove occorra, ai lavori dell'Ucl possono essere chiamate a partecipare persone o figure ritenute utili per la loro competenza, capacità o qualificazione.

Art. 6 **La Sala Operativa**

1. La Sala Operativa rappresenta il cuore gestionale delle operazioni in emergenza e dà attuazione alle decisioni strategiche assunte dall'Unità di Crisi Locale.
2. La Sala Operativa viene allestita in locali possibilmente a bassissima vulnerabilità da parte di eventi distruttivi e può essere costituita anche con le dotazioni normalmente in uso dall'Ente.
3. La Sala Operativa si articola, secondo il Metodo Augustus. Le funzioni sono definite dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 7 **Il Servizio comunale di protezione civile**

1. E' costituito nel Comune di Pompiano, sotto la diretta responsabilità del Sindaco quale autorità comunale di protezione civile (o dell'Assessore delegato), il Servizio comunale di protezione civile, che, per l'aspetto di coordinamento e gestione, fa capo strutturalmente all'Ufficio di Protezione Civile; il funzionario incaricato preposto risponde disciplinarmente per i doveri d'ufficio al proprio diretto responsabile o al Segretario Comunale, ma dal punto di vista gerarchico o funzionale unicamente al Sindaco ed all'Assessore delegato.
2. Alle attività poste in essere dal Servizio di Protezione Civile, in tempo di pace ed in emergenza, partecipa, per quanto di competenza, tutta la struttura amministrativa del Comune, secondo le modalità previste dal Piano Comunale di Protezione Civile.
3. Il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà svolgere ogni attività volta ad assicurare la tutela dell'integrità e dell'incolumità comunitaria ed individuale, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, antropiche, tecnologiche e da qualsiasi evento calamitoso. In caso di emergenza, su disposizione del Sindaco o dell'Assessore delegato, tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile i dati e la cooperazione richiesti con precedenza sugli altri adempimenti.
4. I compiti del Servizio comunale di protezione civile sono così delineati:

- cura gli adempimenti normativi ed operativi relativi all'intero settore (gestione amministrativa ed operativa parco automezzi; contabilità budget assegnato e relativi capitoli di spesa; predisposizione di relazioni, schemi, report, atti e documentazione; tenuta ed aggiornamento dell'inventario dei beni; ecc.);
 - costituisce la segreteria del Gruppo Comunale di Protezione Civile, ne custodisce gli atti e cura i contatti fra gli appartenenti e con l'esterno per questioni amministrative e tecnico-operative (esercitazioni, corsi di formazione, ecc.);
 - svolge funzioni di programmazione ed organizzazione amministrativa e gestionale, in tempo di pace, delle attività di protezione civile e, in caso di eventi eccezionali, costituisce struttura di supporto all'Ucl;
 - nell'emergenza costituisce struttura di coordinamento fra i vari servizi comunali;
 - collabora con i vari Servizi comunali per l'attuazione delle attività di previsione, prevenzione ed aggiornamento permanente del Piano, costituendosi come ufficio di riferimento e di coordinamento;
 - cura le attività di informazione alla popolazione e divulgazione delle tematiche di protezione civile;
 - cura le attività di formazione ed addestramento del personale volontario, nonché l'eventuale organizzazione e gestione di esercitazioni e simulazioni, anche solo per posti di controllo e comando.
5. In caso di necessità ed a seguito di motivato atto deliberativo della Giunta Comunale, il personale dell'Ufficio di Protezione Civile potrà essere temporaneamente integrato da personale ordinariamente incaricato presso altri uffici.

Art. 8

Il Responsabile Operativo Comunale (Roc)

1. La figura del Responsabile Operativo Comunale (Roc) corrisponde a quella del funzionario incaricato addetto al Servizio comunale di protezione civile, di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
2. La reperibilità h24 per impulso di attivazione dell'intero sistema di allertamento verrà garantita coinvolgendo a rete la struttura comunale ed il Gruppo Comunale, con compiti e destinatari d'avviso definiti.

Art. 9

La struttura comunale

1. L'intera struttura dei servizi e degli uffici comunali è chiamata a far parte delle attività di previsione, programmazione, prevenzione e soccorso attinenti alla protezione civile. Nello specifico, gli uffici dovranno presidiare le funzioni di competenza in tempo di pace ed attivarsi in emergenza per costituire supporto tecnico-operativo degli organi preposti secondo quanto definito dal Piano Comunale.
2. In particolare, l'Ufficio Tecnico (fatto salvo il presidio di particolari funzioni), in emergenza, opera alla diretta dipendenza del Sindaco quale Autorità di Protezione Civile o dell'Assessore delegato, ed esplica i suoi compiti:
 - nel reperimento di dati cartografici, tecnici e normativi per l'emergenza in atto;
 - nell'intervento preventivo, conservativo o di soccorso sul territorio, in un'ottica di coordinamento con altri servizi e/o di dipendenza funzionale, secondo le direttive ricevute dall'Autorità;

- nell'operazione di censimento dei dati;
- nella predisposizione di elaborati e report;
- nella manutenzione stradale e/o territoriale, con particolare riferimento all'assistenza per il ripristino delle lifelines.

Art. 10

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile

1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, istituito con deliberazione consiliare n. 40 del 24.11.2009, appartiene a tutti gli effetti alla struttura comunale; è composto da volontari, che devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento. I componenti del Gruppo di protezione civile sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali e dei veicoli comunali per l'espletamento dei compiti d'istituto; il Comune provvede, altresì, a fornire loro il vestiario di servizio conforme alla vigente normativa e le altre attrezzature in dotazione individuale, al termine di apposito corso di addestramento.

2. L'attività dei componenti del Gruppo volontari espressamente richiesta e disposta, sia in emergenza sia in condizioni ordinarie, dal Sindaco o dal Servizio comunale di protezione civile o dall'Assessore delegato, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità.

3. La perdita della qualifica di volontario è determinata:
 - da dimissioni personali, da presentarsi con comunicazione scritta al Sindaco ed al coordinatore del gruppo;
 - dal Sindaco, con parere vincolante della maggioranza assoluta dei volontari (espressa con voto a scrutinio segreto in assemblea a cui partecipino almeno i $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto), per cause che ledano gravemente la funzionalità o l'immagine del Gruppo.
 L'espulsione dal gruppo sarà determinata automaticamente:
 - in caso di inattività assoluta per un anno consecutivo, senza giustificato motivo;
 - per i volontari che tengano un comportamento, nei confronti degli altri volontari e dei cittadini, tale da compromettere la reputazione e la funzionalità del gruppo;
 - per i volontari che danneggino con dolo mezzi e materiali in dotazione al gruppo.
 L'Ufficio di Protezione Civile provvede alla cancellazione del volontario dall'elenco del gruppo comunale, previa comunicazione all'interessato; l'ex volontario deve restituire di tutto il materiale fornitogli in dotazione per l'espletamento dell'attività, pulito ed in perfetto ordine.

4. Il Gruppo Comunale rappresenta il braccio operativo di primo intervento locale nell'emergenza ed è attivato dal Sindaco oppure dall'Assessore o delegato alla Protezione Civile, ai quali solo risponde, in caso di calamità naturale, con le modalità previste dalle procedure operative del Piano Comunale di Protezione Civile in relazione alle diverse tipologie di intervento. Rispettando i principi generali riportati nel Regolamento ed in eventuali atti successivi, al suo interno si gestisce e si struttura secondo principi di democraticità assembleare e di funzionalità d'intervento e può esprimere gruppi di specializzazione (ad esempio, settore radio e comunicazioni, settore cinofilo, settore motoristi, ecc.). Suoi compiti precipui, ma non esaustivi, sono:
 - garantire lo svolgimento di attività di intervento e soccorso sul territorio con competenza, efficienza ed efficacia, in ragione della preparazione, dei mezzi e delle dotazioni di servizio;
 - riunirsi periodicamente con finalità formative (formazione permanente), informative o assembleari di gestione;
 - avanzare proposte in merito all'attività della protezione civile all'Amministrazione Comunale o ad altri Enti ;

- costituire una forma di presidio costante del territorio, anche sotto l'aspetto della previsione e della prevenzione;
- gestire sotto l'aspetto tecnico e manutentivo i mezzi, le attrezzature e le strumentazioni in dotazione e mantenerne l'efficienza nel tempo;
- collaborare alla predisposizione del Piano ed alla verifica periodica, anche mediante esercitazioni;
- costituire un punto di riferimento informativo e formativo per la cittadinanza e, in particolare, per le scuole;
- supportare le forze dell'ordine durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, o per motivi di ordine pubblico e/o di sicurezza;

Eventuali interventi richiesti al di fuori del territorio comunale potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco, quale responsabile unico del gruppo, al quale potranno essere inviate richieste per aderire ad iniziative o al verificarsi di emergenze a livello regionale o nazionale; l'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzo o materiali.

Il Gruppo, per tutte le attività che non siano strettamente collegate alla gestione dei servizi di protezione civile, potrà svolgere, anche autonomamente, attività associative di promozione sociale nei seguenti ambiti:

- partecipazione a manifestazioni varie di interesse associativo;
- attività di carattere sociale, civile e culturale finalizzata al consolidamento ed al rafforzamento della coesione del gruppo;
- attività di propaganda e sensibilizzazione della popolazione;
- iniziative di autofinanziamento dei mezzi, delle attrezzature, delle dotazioni e delle attività;
- erogazione di attività inerenti pubblici servizi o servizi di utilità sociale di propria iniziativa oppure su diretta richiesta dell'Amministrazione Comunale, previa adozione di appositi provvedimenti.

Delle attività del gruppo dovrà essere redatta apposita relazione, debitamente controfirmata dal Coordinatore.

Art. 11

Organi del Gruppo Comunale: Coordinatore e Vicecoordinatore

1. Il Coordinatore ed il Vicecoordinatore del Gruppo sono volontari eletti a maggioranza dal Gruppo stesso, di cui fanno parte. La nomina verrà ratificata dal Sindaco, previa ricezione di breve verbale riportante la data, il numero dei presenti e le modalità di elezione.
2. Il Coordinatore ed il Vicecoordinatore durano in carica tre anni, mantenendo le funzioni fino all'espletamento di nuove elezioni e sono rieleggibili.
3. Il Coordinatore (o, in caso di suo impedimento, il ViceCoordinatore), eventualmente coadiuvato dal Consiglio direttivo:
 - cura i rapporti fra i volontari del Gruppo e l'Amministrazione comunale e si fa portavoce delle esigenze, necessità e suggerimenti del Gruppo stesso di fronte ad essa o ad altri soggetti pubblici e privati per l'aspetto tecnico-operativo;
 - si fa parte diligente per promuovere attività di formazione tecnica per il Gruppo;
 - svolge funzioni di coordinamento tecnico ed operativo fra le squadre e, di concerto con il Roc/ Funzionario comunale del servizio, organizza i capi-squadra specifici, scelti a rotazione o per competenza, e le squadre nell'intervento, costituendo punto di riferimento unitario e centro direzione dei lavori in attività.

Art. 12
Consiglio direttivo del Gruppo Comunale

1. Il Consiglio direttivo del Gruppo Comunale di Protezione Civile è composto dal Coordinatore, che ne assume la presidenza, dal Vicecoordinatore (che lo presiede in caso di assenza o impedimento del Coordinatore) e da n. 3 volontari effettivi nominati dall'assemblea del Gruppo, nella medesima riunione dell'elezione del Coordinatore e del Vicecoordinatore.
2. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio direttivo coadiuva il Coordinatore in tutte le sue funzioni ed esprime a maggioranza pareri su tutte le questioni attinenti alla vita del Gruppo. In caso di parità, prevale il voto del Presidente la sessione.

TITOLO III
ATTIVITA' SUSSIDIARIE ED URGENTI

Art. 13
Organizzazioni di Volontariato

1. L'Amministrazione comunale si riserva di stipulare specifiche convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per l'acquisizione di altre risorse e competenze generiche o specialistiche in ausilio o integrazione di quelle del Gruppo Comunale di Protezione Civile.
2. Nelle convenzioni di cui al precedente comma 1 vengono definite anche le eventuali condizioni o modalità di rimborso delle spese sostenute dalle Organizzazioni di Volontariato o i costi per l'utilizzo di particolari strumentazioni o macchinari non detenuti dall'Ente pubblico.

Art. 14
Convenzioni di somma urgenza

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di stipulare convenzioni di somma urgenza per l'utilizzo o la disponibilità di mezzi, materiali o risorse appartenenti ad attività produttive, in ausilio o integrazione della dotazione comunale.
2. In tali convenzioni, stipulabili dai Responsabili di servizio dell'Ente o dal Servizio comunale di protezione civile, verranno indicate le quantità di materiale, la tipologia dei mezzi, la natura delle risorse oggetto dell'atto, il periodo di utilizzo ed il corrispettivo da versare al detentore.

TITOLO IV
IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 15
Il Piano Comunale di Protezione Civile

1. Il Piano Comunale di Protezione Civile, è ispirato alle direttive statali e regionali in materia ed è composto da una parte generale contenente i dati di base, i lineamenti della pianificazione ed il modello di intervento, e da una parte operativa contenente i sistemi di allertamento e le procedure, nonché la cartografia di riferimento. Se necessario, per particolari rischi o eventi, possono essere previste appendici speciali al Piano.

2. Il Piano è costantemente aggiornato dalla struttura comunale con il coordinamento del Servizio comunale di protezione civile, in base alle necessità ed alle modifiche eventualmente intervenute nelle sue parti. Annualmente, l'Amministrazione procederà ad un'autovalidazione del Piano, secondo le direttive regionali in materia.
3. Al Piano è data piena divulgazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione integrale o di ampi estratti sul sito web ufficiale del Comune. La presente disposizione non si applica alle parti del Piano che contengano dati personali, sensibili o comunque tutelati.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16
Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia.
